

**Motivazione della sentenza con rinvio ai precedenti conformi:
nomofilattici oppure di merito?**

SCHEMA

LA NORMA

L'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. recita: *la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a **precedenti conformi**.*

IL PROBLEMA

Come va decodificato l'inciso "*precedenti conformi*"? Possono intendersi i precedenti di merito (anche quelli del proprio ufficio) oppure bisogna riferirsi solo a quelli nomofilattici?

ORIENTAMENTO LETTERALE AMPLIATIVO:

-la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione [Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza del 6.9.2016, n. 17640 in La Nuova Procedura Civile, 2, 2018];

-è verosimile che con «precedenti conformi» si sia voluto alludere in primo luogo alle pronunce della Corte di cassazione, data la funzione nomofilattica di quest'ultima; la lettera della norma non esclude però che siano richiamate anche decisioni di merito, quali precedenti del medesimo ufficio cui appartiene l'organo giudicante, oppure anche di altri tribunali o corti d'appello [ROTA, Motivazione, Voce enciclopedia, Treccani.it, 2015]; il problema è semmai qui che deve comunque trattarsi di provvedimenti di facile reperibilità; v. in tal senso Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 12.02.2013, n. 3340.

ORIENTAMENTO LOGICO RESTRITTIVO:

si ritiene che i precedenti debbano essere quelli della Suprema Corte di Cassazione perché

-un precedente per essere legittimamente richiamato deve dare la sicurezza che una certa quaestio iuris sia stata affrontata nel dettaglio, mentre nel merito una certa questione potrebbe anche non essere stata affrontata oppure non impugnata per libera scelta della parte (anche sul piano economico e non del diritto); così che la citazione della giurisprudenza di merito non assicura sufficiente affidabilità perché ci sarebbe il rischio di far leva su un principio che sia passato in giudicato per mera dimenticanza all'impugnazione, oppure per esigenze economiche, diversamente dalla pronuncia - passata in giudicato - in sede di Cassazione [VIOLA, Diritto processuale civile, Padova, 467, 2013];

-la scelta di ammettere i precedenti di merito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. non è coerente con il nostro sistema, che non è di common law, e crea anzi il presupposto per decisioni che addirittura obbligherebbero il difensore a svolgere le censure anche alla decisione inerente al precedente (che non si conosce ed è di difficile reperibilità) e quindi a un caso rispetto al quale non sarebbe possibile avere a disposizione tutti gli elementi, anche per ragione di privacy; uanto sopra in un sistema nel quale non è concretamente possibile conoscere tutte le pronunce di merito precedenti, e con il risultato finale di una forte compressione dei diritti della difesa e del cittadino, e in particolare del diritto di quest'ultimo a ottenere una sentenza ben motivata sul caso specifico sottoposto al giudice; la questione riguardante i tempi del processo civile non può tradursi in una negazione di fatto della giurisdizione e del diritto di svolgere una difesa conforme ai principi costituzionali e del codice vigente, che realizzi oltretutto una "fuga in avanti" rispetto al dovere dell'organo giudicante di far conoscere alle parti tutti gli elementi del proprio percorso logico argomentativo [Ordine degli Avvocati di Milano, delibera del 15.3.2018 in La Nuova Procedura Civile, 2, 2018].